



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 144/16/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CONTE / R.T.I. S.p.A.
(GU14 n. 757/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. Conte, del 27 aprile 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il Sig. Conte lamenta la mancata trasmissione, da parte della società R.T.I. S.p.A., del torneo di *Champions League* durante la stagione 2014-2015.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’utente ha dichiarato quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a. l'istante aveva stipulato con la società convenuta un contratto di abbonamento ai servizi di *Pay-TV*, codice cliente n. 1-1099325834, per fruire della visione della competizione calcistica denominata *Champions League*;

b. tuttavia, il torneo di cui sopra durante la stagione 2014/2015 non è stato trasmesso dall'operatore, nonostante fosse previsto nell'offerta contrattuale cui l'utente aveva aderito.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i. il pagamento degli indennizzi per la mancata fornitura dei contenuti di *Champions League* nell'anno 2014/2015;

ii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società R.T.I. S.p.A., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che l'utente è titolare di un contratto per la fruizione dei servizi di *pay-tv* a far data dall'anno 2011 e, in particolare, che nell'abbonamento sottoscritto era incluso il pacchetto "Calcio".

In primis, l'operatore ha rilevato che il Sig. Conte, avendo constatato nel settembre 2014 che il torneo di *Champions League* non sarebbe stato trasmesso, "avrebbe potuto recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta ad RTT". Viceversa, l'utente non ha inteso disdire il contratto, manifestando anzi un contegno dichiarativo dell'interesse a proseguire l'abbonamento. In relazione a tanto, la società R.T.I. S.p.A. ha addotto che il comportamento assunto dall'istante, nel caso di specie, appare "funzionale a conseguire, con il pretesto di pregiudizi inesistenti, vantaggi economici immotivati".

Nel merito delle contestazioni sollevate, il gestore ha poi addotto che, come previsto dagli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di fornitura, "tutti i contenuti (sportivi, cinematografici, documentaristici, d'intrattenimento, ecc.) che compongono l'offerta Mediaset Premium sono necessariamente mutevoli in funzione dell'ampiezza e durata dei diritti acquisiti dalla fornitrice del servizio, nonché dell'effettiva disponibilità degli eventi da trasmettere, che variano continuamente, anche per effetto della stagionalità di alcune manifestazioni". In particolare, la società ha specificato che, in virtù dell'articolo 15.4, in caso di modifica dei contenuti inclusi nel pacchetto oggetto dell'abbonamento, l'obbligo di informativa non sussiste per i pacchetti contenenti eventi calcistici e sportivi.

Infine, fermo restando che "i contenuti visibili a ciascun utente possono essere consultati in qualunque momento accedendo alla guida ai programmi disponibile su ogni televisore digitale, accedendo la sito internet o avvalendosi del servizio telefonico", R.T.I. S.p.A. ha dichiarato di aver predisposto un "sistema di comunicazioni individuali relative all'offerta calcio per la stagione 2014/2015", comprensive di una comunicazione scritta e di una *brochure* esplicativa ad essa allegata, inviate il 15 luglio 2014 a tutti i clienti, tramite posta ordinaria, al fine di fornire i dettagli relativi ai contenuti sportivi fruibili nei mesi successivi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In relazione a tanto l'operatore declina ogni responsabilità in ordine ai fatti dedotti in controversia.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

L'utente lamenta che, nonostante fosse stata pubblicizzata la visione sui canali Mediaset del campionato di *Champions League* durante la stagione 2014-2015, di fatto il predetto contenuto non è mai stato trasmesso, benché fosse oggetto dell'offerta contrattuale cui il Sig. Conte aveva aderito.

In relazione a quanto sopra, preliminarmente si osserva che gli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di fornitura, sottoscritte dall'istante, prevedono espressamente che l'operatore può modificare i pacchetti contenenti eventi sportivi e calcistici, in base alla *“effettiva disponibilità degli eventi da trasmettere, che variano continuamente anche per effetto della stagionalità di alcune manifestazioni”*. Peraltro, atteso che l'utente non ha dimostrato di aver aderito ad un'offerta avente specificamente ad oggetto la trasmissione del campionato di *Champions League*, deve evidenziarsi che l'esito delle procedure di negoziazione dei diritti audiovisivi aventi ad oggetto le competizioni calcistiche ha ampia eco a mezzo stampa, nonché diffusa risonanza sul *web*, pertanto si ritiene che l'utente era in condizioni di conoscere tempestivamente i contenuti dei pacchetti in abbonamento onde, eventualmente, rescindere il contratto qualora non fossero stati di suo interesse. In proposito, *ad adiuvandum*, si rileva che il Sig. Conte, constatata la mancata trasmissione del torneo di *Champions League* a far data dal settembre 2014, non ha comunque ritenuto di recedere dal rapporto contrattuale, tantomeno ha mai reclamato presso l'operatore la variazione del contenuto oggetto dell'abbonamento, viceversa ha manifestato, per *facta concludentia*, il proprio interesse a continuare a fruire dei servizi di *pay-tv* erogati dalla società convenuta.

Per quanto sopra esposto, fermo restando l'assenza di responsabilità ascrivibile alla società R.T.I. S.p.A. in ordine alla lamentela dell'utente, l'istanza di parte non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Conte nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi